

Punto 9a all'Odg

Tasse e finanze UE: la FTT (Tassa sulle transazioni finanziarie)

la presente nota viene sottoposta come informazione al Comitato esecutivo. Il Comitato esecutivo è tenuto a sostenere la creazione di un gruppo di lavoro sulla FTT. Date le ristrettezze finanziarie, i membri dovranno coprire le proprie spese ed accettare di lavorare in lingua inglese.

La proposta della Commissione per una tassa sulle transazioni finanziarie

il 28 settembre 2011 la Commissione ha adottato una proposta per una Direttiva del Consiglio su un sistema comune di tassazione sulle transazioni finanziarie (COM(2011) 594 final), dopo anni di manovre e opposizioni ad una vecchia richiesta della CES, dei suoi affiliati e delle organizzazioni della società civile rispetto all'introduzione di tasse sulle transazioni finanziarie quali mezzi per stabilizzare i mercati finanziari e per far pagare alla finanza (almeno in parte) gli enormi danni inflitti ai lavoratori e alle loro famiglie durante la crisi finanziaria (ancora in atto).

La richiesta sindacale di una FTT scaturì dopo la crisi del Peso messicano del 1995, la prima crisi valutaria che mostrò sostanziali ripercussioni internazionali sui mercati finanziari globali. Si concentrò in origine su una tassa sulle transazioni valutarie secondo la formulazione del premio Nobel James Tobin, di gettare "sabbia negli ingranaggi" dei mercati finanziari internazionali, per poter frenare la speculazione contro le rigorose politiche macroeconomiche e sull'occupazione e per incanalare gli investimenti verso la crescita dell'economia reale nel lungo periodo. Da allora, sono accadute molte crisi finanziarie e la CES ha aggiornato e perfezionato la richiesta. Abbiamo attivamente realizzato campagne per introdurre una FTT a livello europeo, qualora il G20 avesse fallito nel ricercare un accordo per la sua introduzione a livello globale, tra gli altri nel quadro della coalizione EFR (Europei per la riforma finanziaria).

Il seguente da una prima valutazione della proposta della Commissione, che richiede ulteriori discussioni e valutazioni con gli affiliati alla luce delle nostre richieste, in particolare rispetto al collegamento tra FTT e il prossimo Quadro finanziario pluriennale 2014-2020, ossia il bilancio UE.

E' interessante notare che la proposta adottata contiene cambiamenti significativi alle versioni precedentemente abbozzate, che testimoniano una disputa interna alla Commissione. Il cambiamento più rilevante dell'ultim'ora è che la Commissione non rifiuta più di quantificare la(le) percentuale(i) fiscale. Tenendo in mente il processo legislativo dell'UE per una Direttiva del Consiglio, la decisione finale sarà presa dal Consiglio, visto che il Parlamento europeo sarà soltanto informato dell'adozione della proposta. Insieme alla base legale proposta (art. 113 TFEU, che richiede il voto all'unanimità) sarà più

difficile per la CES influenzare il processo decisionale di quanto non lo fosse in una procedura co-decisionale. Essa sarà inoltre oggetto di lobbying intensiva da parte del settore finanziario schierato contro la FTT.

I *recital* definiscono gli obiettivi della proposta della Commissione per l'introduzione di una FTT, che la CES può ampiamente condividere, in particolare “garantire che il settore finanziario contribuisca in futuro alla copertura dei costi della crisi e che sia tassato in modo equo rispetto agli altri settori; disincentivare le attività eccessivamente rischiose da parte delle istituzioni finanziarie; completare misure regolamentari volte a evitare crisi future e generare reddito addizionale per i bilanci generali o per specifici scopi politici” (recital 1). Altri obiettivi includono il funzionamento adeguato del mercato interno, l'eliminazione dell'arbitraggio fiscale e della competizione fiscale ingiusta. Come spesso sottolineato dalla CES, la Commissione riconosce che la FTT sia il mezzo appropriato per contrastare efficacemente il trading ad alta frequenza, fortemente speculativo.

La portata della tassa è ampia e copre tutte le transazioni finanziarie, come richiesto dalla CES (azioni, bond, titoli, inclusa il loro prestito, i prodotti strutturati o qualsiasi unità negli investimenti collettivi, nelle aziende come definito dalla Direttiva UCITS, e fondi di investimento alternativi come definito nella Direttiva AIFM, i derivati, i prodotti finanziari trattati sottobanco), con l'eccezione delle transazioni nei mercati primari (come gli IPO), le transazioni tra Banche centrali e BCE, così come le transazioni sul cambio valutario – essendo quest'ultimo l'elemento essenziale della tassa ideata da James Tobin. La ragione avanzata dalla Commissione è che tassare le transazioni spot sarebbe detrimento per la libera circolazione dei capitali. Ciò è fondamentalmente scorretto. La tassazione dei flussi di capitale tra le diverse valute non evita che esse vengano effettuate, in particolare qualora esse fossero necessarie per il commercio di beni e servizi, ma diviene semplicemente più “costosa”. Ciò potrebbe eliminare alcune mosse speculative contro alcune valute a dunque potrebbe generare effetti benefici diffusi. Il recente Rapporto internazionale degli esperti alla taskforce intergovernativa sulle FTT per lo sviluppo ha concluso che la FTT sarebbe compatibile con la libertà di movimento dei capitali come previsto dal Trattato di Lisbona¹. Va notato tuttavia che i prodotti valutari derivati, in particolare i derivati dal tasso di interesse che in passato sono stati il principale veicolo speculativo contro le valute, saranno oggetto della FTT. Bisognerà vedere inoltre se i governi franco-tedeschi spingeranno per un allargamento della portata per includere le transazioni spot di mercato; il governo francese ha recentemente mostrato interesse specifico in una tassa sulle transazioni valutarie.

Verrà applicato il principio di residenza territoriale. Questo significa che tutte le istituzioni finanziarie o le parti di istituzioni di paesi terzi stabiliti nell'UE sono soggetti a tassazione. Questo provvedimento è caldamente benvenuto poiché sfrutta pienamente la base fiscale potenziale che ogni legislazione europea è in grado di coprire.

La Commissione propone di applicare due diverse percentuali fiscali minime alle transazioni nel momento in cui esse hanno luogo (art. 8): 0.1% a tutte le transazioni finanziarie “ordinarie” (questo è il doppio di quanto CES e EFR hanno chiesto), e 0.01% a tutte le transazioni relative a accordi derivati (un quinto della nostra richiesta). L'ultima percentuale sembra uno spreco di opportunità fiscale. Resta invece significativo che venga definita la base fiscale per i prodotti derivati, così come noi richiedevamo, come valore nominale del prodotto (l'“implicito”), i prodotti derivati molto complessi possono ridurre artificialmente l'ammontare nominale. Il provvedimento all'art. 6, in cui l'ammontare più elevato dovrà essere utilizzato per determinare la base fiscale in presenza di più di un

¹ Gruppo guida sulla finanza innovativa per lo sviluppo: globalizzare la solidarietà: il caso delle imposte finanziarie. Parigi, giugno 2010

ammontare nominale, necessita di un ulteriore chiarimento. I calcoli preliminari della Commissione stimano l'introito fiscale di 57 miliardi di Euro annui per l'intera UE, pari a quasi lo 0.5% del PIL. Gli stati membri sono liberi di applicare tassi più elevati di quelli definiti all'art. 8, tuttavia questo sarà difficile per timore di delocalizzazioni.

Le entrate fiscali dovrebbero essere utilizzate “totalmente o parzialmente” come risorsa propria del bilancio UE e sostituire i trasferimenti esistenti dagli stati membri all'UE, cosa che contribuirebbe al consolidamento fiscale nazionale. Contrariamente all'insistenza della Commissione sulla neutralità di bilancio per l'UE – un aumento netto nelle risorse proprie incontrerebbe quasi sicuramente la fiera resistenza di una larga maggioranza degli stati membri – le annunciate proposte complementari sul possibile utilizzo della FTT rispetto al bilancio UE potrebbero essere oggetto di contestazione in alcuni stati membri. La CES ha finora richiesto che le entrate siano usate per “beni pubblici di uso comune”, sia a livello nazionale che all'estero, e avrà bisogno di perfezionare la sua posizione alla luce delle proposte della Commissione. Un problema del collegamento tra FTT e bilancio UE può essere già notato nella scadenza per l'applicazione della Direttiva: essa sarà effettiva soltanto a partire dal 1 gennaio 2014.

Nell'art. 11, la Commissione chiede agli stati membri di adottare misure a prevenzione dell'evasione, abuso ed elusione fiscale, e rafforza i provvedimenti sulla cooperazione fiscale. Il provvedimento per poteri di delega estesi alla Commissione dovrebbe assicurare un'applicazione più “morbida” della Direttiva.

Traduzione MC